Comune di Marciana Marina

Provincia di Livorno

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 16
SEDUTA DEL 29/03/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

L'anno duemiladiciotto e questo giorno ventinove del mese di Marzo, alle ore 20:45, nell'Aula Consiliare del Civico Palazzo, si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge, in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, sotto la presidenza della signora ALLORI GABRIELLA nella sua qualità di SINDACO.

All'appello risultano:

ALLORI GABRIELLA	Sindaco	Presente
MARTORELLA DONATELLA	Vice Sindaco	Presente
MARTINI GIOVANNI	Consigliere	Presente
BERTI SANTINA	Consigliere	Presente
TERRENI MARIA CRISTINA	Consigliere	Presente
TAGLIAFERRO VINCENZO	Consigliere	Presente
BRASCHI JACQUELINE	Consigliere	Presente
SACCHI ZENOBIO	Consigliere	Presente
CIUMEI ANDREA	Consigliere	Presente
LUPI FRANCESCO	Consigliere	Presente
CITTI GUIDO	Consigliere	Presente

Consiglieri assegnati: n. 11, Consiglieri in carica: n. 10 oltre il Sindaco,
Consiglieri presenti: n. 11, Consiglieri assenti: n. 0.

Partecipa la Dott.ssa Maria Luisa MASSAI - Segretario del Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l'assunzione delle deliberazioni, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Illustra l'argomento il Responsabile dell'Area Vigilanza, Isp. Gian Maria Rossetti, che spiega che le telecamere passeranno da 18 a 42 ed è stata prevista la possibilità di utilizzare un drone che può essere acquistato in futuro ma non al momento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Marciana Marina è dotato di Sistema di videosorveglianza con obbiettivo di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- L'Amministrazione comunale ha installato apposito sistema di videosorveglianza e che questo necessiti di regolamentazione secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 nonché dal Provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010;

Visto il Regolamento in materia di videosorveglianza approvato con CC n° 34 del 24/05/2011;

Preso atto che:
- l'attivazione del sistema di video sorveglianza per l'Amministrazione Comunale ha le seguenti finalità istituzionali:

a) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza urbana sul territorio comunale;

b) Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un inter-vento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;

c) Tutelare il patrimonio comunale e prevenzione atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica;

d) Controllo delle aree di conferimento rifiuti e abbandono dei rifiuti sul territorio comunale.

- che risulta necessario garantire che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale e gestito dall'Ufficio di Polizia Locale si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
- è necessario dare atto che l'attività di videosorveglianza raccoglie solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza in rapporto alle finalità d'istituto perseguite;
- per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza e al regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari;

Considerato che:

- si ritiene necessario provvedere all'aggiornamento delle nuove tecnologie utili alle FFOO affinché possano procedere con efficienza e diligenza nell'assolvimento delle funzioni d'istituto;

- l'aggiornamento del Regolamento debba trovare riscontro nelle nuove normative imposte dal Garante della Privacy ed approvate con DPR nr. 15 del 15 gennaio 2018 nonché la necessita di trasmissione agli organismi di controllo e tutela dei dati riservati;

Visto il D.L. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 in data 8/4/2010;

Viste le Linee guida per i Comuni in materia di videosorveglianza alla luce del provvedimento del Garante della Privacy 8 Aprile 2010;

Viste le circolari del Capo della Polizia n° 558/A/421.2/70/456 dell'8 febbraio 2005 e n° 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010;

Visto il DPR n° 15 del 15 gennaio 2018;

Considerati gli aggiornamenti normativi in materia di trattamento dei dati personali;

Visto il D. Lgs. 196/2003;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, espressi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile dell'Area Contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) - Di approvare il "Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio Comunale", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2) - Di dare atto che il regolamento comunale entrerà in vigore con l'esecutività della presente deliberazione;

3) - Di disporre che sia data adeguata informazione dell'adozione del presente regolamento mediante affissione di un apposito manifesto e con ogni canale di comunicazione istituzionale (albo pretorio on line e Sito istituzionale - Pagina Amministrazione Trasparente).

COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

(Allegato alla delibera n. 16 del 29/3/2018)

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE.

****

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, T.U.E.L. D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Isp. Gian Maria ROSSETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto, con parere favorevole

Marciana Marina, 23/3/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Dr. Grammarco SIMI

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Comune di Marciana Marina (LI)
Ufficio Comando

Via G.Pascoli, 1 - 57033 Marciana Marina (LI) Tel. 0565.904490 - FAX 0565.904481 mail
poliziamunicipale@comune.marcianamarina.li.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

(approvato con deliberazione Consiglio Comunale del _____, n._____)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Marciana Marina (LI)

Ufficio Comando

Via G.Pascoli, 1 - 57033 Marciana Marina (LI) Tel. 0565.904490 - FAX 0565.904481 mail poliziamunicipale@comune.marcianamarina.li.it

INDICE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità e garanzie

Art. 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4 bis - Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada (ZTL)

Art. 4 ter - Il deposito di rifiuti

Art. 4 quater – Utilizzo di Droni (SAPR) da parte della Polizia Municipale.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

Art. 6 – Responsabile

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I – Raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 - Obbligo degli operatori

Art. 11 bis - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

Sezione II – Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati

Art. 13 - Diritti dell'interessato

Art. 13 bis – Sistemi integrati di videosorveglianza

Sezione III – Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti all'utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni

Art. 14 - Sicurezza dei dati

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati

Art. 16 - Limiti all'utilizzazione di dati personali

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

Sezione IV – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 18 – Comunicazione

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela

CAPO V

MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

ALLEGATI

a) Ubicazione telecamere del Comune di Marciana Marina
b) Modello 1: Visione e riproduzione delle immagini della videosorveglianza. Disposizione di servizio
c) Modello 2: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali e visualizzazione delle immagini in diretta
d) Modello 3: Modulo per autorizzazione all'accesso ai locali, visualizzazione delle immagini in diretta e in tempi differiti, eseguire registrazioni, copiare, cancellare, estrapolare, spostare l'angolo visuale e modificare lo zoom delle telecamere
e) Modello 4: Modulo per l'autorizzazione all'accesso ai locali per manutenzione ed eventuali verifiche tecniche
f) Informativa sistema di videosorveglianza del territorio comunale

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Marciana Marina (LI)

Ufficio Comando

Via G.Pascoli, 1 - 57033 Marciana Marina (LI) Tel. 0565.904490 - FAX 0565.904481 mail poliziamunicipale@comune.marcianamarina.li.it

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto del principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti, disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza cittadina nel territorio urbano del Comune di Marciana Marina (LI) e nelle proprietà comunali.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 ed all'art. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Vengono osservati i principi della circolare del Capo della Polizia nr. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005, della circolare del Capo della Polizia nr.558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010 e la direttiva del Ministero degli Interni n. 558/SCPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e/o ciascuno strumento di rilevazione e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per "titolare", l'Ente Comune di Marciana Marina, nelle sue articolazioni interne, competente a disporre per l'adozione ed il funzionamento degli impianti di videosorveglianza ed a cui spettano le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto;

e) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;

f) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;

g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;

h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

l) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

m) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 3 Finalità e garanzie

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Marciana Marina – Comando di Polizia Municipale e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Nei locali del Comando di Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere. In base alle caratteristiche degli impianti, i monitor possono essere utilizzati anche per la visione diretta

delle immagini riprese dalle telecamere qualora se ne ravvisi l'esigenza. Possono essere gestiti dal Comune di Marciana Marina - Comando di Polizia Municipale anche impianti di videosorveglianza che non consentano un collegamento alla centrale operativa e la visione diretta delle immagini rilevate, finalizzate alla tutela ambientale e del patrimonio comunale.

Art. 4 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza sul territorio urbano del Comune di Marciana Marina e nelle proprietà comunali, nel rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, liceità, finalità, necessità e proporzionalità tra i mezzi impegnati ed i fini perseguiti. In particolare, l'attività di videosorveglianza, nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi normativi, raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Marciana Marina, in particolare dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, D. lgs. 31 marzo 1998 n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalla L.R.T. 03 aprile 2006, n. 12, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche in legge 24 luglio 2008, n.125, dal D.L. 23 febbraio 2009, convertito con modifiche in legge 23 aprile 2009, n.38, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. In particolare, l'uso d'impianti di videosorveglianza è strumento per attuazione di un sistema di politiche integrate di Sicurezza Urbana. La disponibilità tempestiva d'immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Municipale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le Forze dell'Ordine.

3. In relazione alla loro tipologia, gli impianti di videosorveglianza, in sintesi sono finalizzati a:

a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi a garantire la protezione e l'incolumità pubblica dei cittadini e ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "Sicurezza Urbana", così individuata secondo il Decreto Ministro Interno 5 agosto 2008;

b) a tutelare gli immobili ed i beni di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento al demanio ed al patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ente;

c) al controllo di determinate aree rilevanti sotto il profilo della protezione ed incolumità degli individui, ivi compresi i profili attinenti alla "Sicurezza Urbana", alla prevenzione, accertamento o repressione dei reati svolti da soggetti pubblici, nonché sotto il profilo della tutela ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discarica di materiale e sostanze pericolose, nonché per il rispetto delle norme in materia di conferimento, smaltimento, abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;

d) al monitoraggio e controllo del traffico in tempo reale, per prevenire situazioni di pericolo per la circolazione stradale con l'impiego tempestivo e più razionale delle risorse umane;

e) al controllo degli accessi alle aree con limitazioni alla circolazione veicolare (APU e ZTL) ed alla rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze istituzionali attribuite dalla legge;

f) ad attivare uno strumento operativo di Protezione Civile su territorio comunale;

g) ad acquisire fonti di prova; tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati , in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970), per effettuare controlli a distanza sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati; non possono quindi essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri inerenti il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa, sia all'interno degli edifici, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

6. I dati raccolti per i fini di cui al presente regolamento non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori, salvo esigenze di polizia o di giustizia e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

7. E' consentito, il trattamento dei dati raccolti mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione automatizzata e la documentazione delle infrazioni alle disposizioni del Codice della Strada nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle specifiche dettate dal successivo art. 4 bis. E' altresì consentito l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza per il rilevamento delle violazioni inerenti l'abbandono dei rifiuti e la tutela

Ambientale nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle specifiche dettate dal successivo art. 4 ter.

Articolo 4 bis Utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada

1. Nelle aree soggette a videosorveglianza per motivi attinenti al controllo degli accessi nelle zone a traffico limitato (ZTL), la registrazione è utilizzata per le attività sanzionatorie previste dal Codice della Strada con le modalità impartite dal Garante e contenute altresì nel D.P.R. 250/1999;

2. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni relative all'accesso nelle Zone a Traffico Limitato (sistema di controllo ZTL tramite varchi elettronici) o di altri impianti elettronici di rilevamento automatico delle violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, analogamente all'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza stradale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di circolazione stradale, a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate
- l'impianto elettronico di rilevamento circoscrive la conservazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe automobilistiche ai soli casi in cui risultino accertate violazioni in materia di Codice della Strada
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dal Codice della Strada; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;
- le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- le postazioni dei varchi elettronici recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;
- i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 4 ter Il deposito di rifiuti

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di telecamere risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

3. Per tali finalità, nel rispetto dei principi espressi nel presente Regolamento, potranno essere utilizzati telecamere di tipo riposizionabile. Compete alla Giunta, su proposta del Responsabile del trattamento, disporre i luoghi dove ubicare i sistemi riposizionabili, motivando opportunamente le scelte in coerenza con il presente Regolamento.

4. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento, salvo le seguenti ulteriori specificazioni:

- vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale;
- le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; a tal fine l'angolo visuale delle riprese è delimitato in modo da non raccogliere immagini non pertinenti o inutilmente dettagliate
- le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio dell'intestatario del veicolo, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione;

• le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;

• le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali;

• i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Articolo 4 quater L'utilizzo dei Droni (SAPR) da parte della Polizia Municipale

1. La Polizia Municipale nello svolgere le funzioni d'istituto può avvalersi di attrezzature e tecnologie idonee allo scopo prefissato nella garanzia di tutela e rispetto della normativa vigente.
2. L'utilizzo di aeromobili a pilotaggio remoto anche definiti "droni" ovvero "SAPR" (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), può costituire utile strumento per la verifica e l'accertamento degli illeciti di carattere ambientale, edilizio e di tutte le materie d'istituto della Polizia Municipale garantendo il rispetto del disposto art. 23 comma 4 D.P.R. nr. 15 del 15 gennaio 2018 nonché del Regolamento ENAC del 16 luglio 2015.
3. L'uso del drone può essere altresì di supporto alle Forze dell'Ordine per la gestione di eventi, manifestazioni, rilevazione di sinistri stradali, attività di Protezione Civile in caso di calamità, ricerca ed interventi ove sia necessaria la visualizzazione dell'ambiente esterno anche attraverso una panoramica ampia ed aerea in breve tempo.
4. Le modalità di utilizzo dei droni è disposto dall'art. 7 del Regolamento ENAC del 16 luglio 2015 aggiornato alla data dell'approvazione del presente Regolamento Comunale di Marciana Marina all'emendamento 3 del 24/03/2017.

CAPO II
OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 5 – Notificazione

1. Il titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il titolare del trattamento provvede altresì a richiedere la verifica preliminare prima di mettere in funzione sistemi di telecamere nei casi previsti dalle disposizioni impartite dal Provvedimento del Garante Privacy in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 6 – Responsabile

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona fisica o giuridica nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Marciana Marina presso il Comando della Polizia Municipale, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2, lett. e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio del Comando di Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli. In particolare è consentito l'accesso ai tecnici del Comune di Marciana Marina (previo nomina trattamento dei dati) per interventi di manutenzione. L'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso anche orale del titolare o del responsabile e degli incaricati addetti di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale.

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla sala controllo solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al

Comandante della Polizia Municipale di Marciana Marina. Il Titolare del trattamento evita l'assunzione e/o il rilevamento di dati da parte di soggetti terzi, mediante la procedura indicata all'art. 18 comma 4 del presente regolamento.

4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.

2. I preposti sono nominati tra il personale della Polizia Municipale di Marciana Marina, gli Ufficiali ed Agenti in servizio presso la Centrale Operativa e nei vari settori operativi del Comando di Polizia Municipale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata al Comando di Polizia Municipale di Marciana Marina salvo eventuali Unioni ovvero Consorzi per i quali necessiterà di successiva nomina.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In particolare i compiti affidati agli incaricati, nello specifico, sono quelli di:

a) Trattare tutti i dati personali di cui vengono a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni in modo lecito e secondo correttezza;

b) Accedere ai dati unicamente con le credenziali assegnate senza che queste vengano comunicate a soggetti terzi non autorizzati; le credenziali dovranno essere modificate con cadenza trimestrale ed essere composte da minimo 8 caratteri alfanumerici compresivi di un carattere speciale; le credenziali non dovranno fare alcun riferimento al soggetto assegnatario non dovendo contenere elementi personali riconducibili al medesimo;

c) Effettuare la sola consultazione esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni;

d) Verificare che le registrazioni non superino i termini temporali di legge, ovvero i 7 (sette) giorni controllando saltuariamente che la sovra registrazione sia attiva;

e) Comunicare al Responsabile o al Titolare - entro due giorni dalla ricezione - eventuali richieste di accesso ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 inoltrate da soggetti terzi;

f) Comunicare al titolare eventuali accessi non autorizzati da parte di soggetti terzi, negli ambienti in cui risiedono gli schermi e o le registrazioni;

g) non creare salvataggi dati o banche dati derivanti dalla raccolta effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, senza espressa autorizzazione scritta del Responsabile del trattamento;

h) Mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

i) Supervisionare i soggetti preposti alla manutenzione dell'impianto quando questi avvengano in loco;

j) Prendere visione del presente regolamento, il quale costituisce a tutti gli effetti documento formativo-informativo per un corretto uso della strumentazione necessaria al funzionamento dell'impianto;

k) Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed ai locali dove sono custoditi gli apparati di archiviazione del sistema di videosorveglianza del Comune di Marciana Marina, agli armadi per la conservazione temporanea degli archivi ed alle postazioni per la visualizzazione e l'estrapolazione delle immagini.

Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile, ai preposti come indicato nei punti precedenti. L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale. In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

2. Gli incaricati ed i preposti saranno dotati di propria password di accesso al sistema. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di anni uno.

CAPO III
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, 4 bis e 4 ter e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati

c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;

e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art.4, comma 3, lett. d), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale in conformità all'elenco delle aree di ripresa ed in relazione alle esigenze e finalità di cui al presente Regolamento. La collocazione delle telecamere può essere modificata, secondo le indicazioni che allo scopo detterà l'Amministrazione comunale, mediante appositi atti di indirizzo e gestionali con cui si provvederà inoltre ad aggiornare l'elenco delle aree di ripresa senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale.

3.Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Le telecamere utilizzate per le finalità di cui al precedente art. 4 ter sono dotate di un sistema infrarosso autonomo per la visione notturna. Le telecamere sono dotate di sistemi di ripresa digitale e generano flussi video su rete di telecomunicazione basata sul protocollo IP. Inoltre le telecamere dei sistemi di videosorveglianza potranno essere dotate di brandeggio (in verticale e in orizzontale) a 360° e zoom ottico e/o digitale nonché collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa confluiscono verso uno o più apparati di archiviazione NVR (Network Video Recorder) del Comune di Marciana Marina collocati presso i locali di proprietà comunale situati in Marciana Marina, Via G. Pascoli, 1 (salvo eventuali mutamenti ovvero ricollocamento degli uffici di Polizia Municipale che nel caso verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti), che risultano protetti da idonei sistemi di sicurezza di tipo fisico e logico. I suddetti segnali video sono altresì visualizzati per mezzo di monitor situati presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale ovvero in remoto su dispositivi in uso alla Polizia Municipale per controlli mirati ed attività d'istituto. Queste postazioni consentono la visualizzazione dei flussi video in tempo reale o la ricerca, la visualizzazione e l'eventuale estrazione di sequenze video registrate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento per le finalità previste dal presente Regolamento, quando la sala controllo non è presidiata. Fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, le immagini videoregistrate e i dati sono conservati per un tempo non superiore a 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione, presso il server di sistema anche in caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nel caso in cui l'Ente voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante, e comunque essere ipotizzato dal titolare come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità. La congruità di un termine di tempo più ampio di conservazione va adeguatamente motivata con riferimento ad una specifica esigenza di sicurezza perseguita, in relazione a concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo di tempo in cui venga confermata tale eccezionale necessità. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori e sui server, le immagini riprese in tempo reale sovrascrivono quelle registrate. Il sistema è dunque programmato in modo da operare, al momento prefissato, l'integrale cancellazione automatica delle informazioni, mediante sovra scrizione di quelle immagazzinate sul server o registrate.

4. Le telecamere ambientali mobili implementano il salvataggio delle immagini su SD card. Per quanto concerne la modalità relativa alla raccolta dei dati mediante dispositivi elettronici per la rilevazione al Codice della Strada e mediante telecamere per il controllo del deposito di rifiuti, si rinvia ai precedenti art. 4 bis e 4 ter.

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento e comunque attivato esclusivamente in caso di necessità.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione richiesta al Responsabile del trattamento designato .
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Articolo 11 bis Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia

1. Qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il Responsabile della videosorveglianza provvede a darne comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 10, l'incaricato procede alla registrazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia Giudiziaria.
5. Nel caso in cui gli altri organi di Polizia, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata, indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, producendo altresì i supporti informatici necessari alla registrazione delle immagini, entro i termini massimi di conservazione delle immagini stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 12 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Marciana Marina in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità ai modelli semplificati individuati dal Garante ai sensi dell'art. 13, comma 3 del codice, allegati al provvedimento dell'8 aprile 2010 e riportati in calce al presente regolamento nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, prima del raggio di azione delle stesse, anche nelle loro immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area Videosorvegliata – la rilevazione è effettuata dal Comando di Polizia Municipale per fini riguardanti la Sicurezza Pubblica ed Urbana.

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

1. In relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento ed alle modalità delle riprese, dovranno essere installati più cartelli. Questi ultimi devono avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale e possono inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.
2. Il Comune di Marciana Marina nella persona del responsabile, comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 15, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale ed in particolare mediante pubblicazione sul sito istituzionale. Nella predetta comunicazione sono contenute almeno le seguenti informazioni:

a) indicazione del Titolare e del Responsabile del trattamento
b) finalità del trattamento;
c) modalità di utilizzo e di posizionamento delle telecamere;
d) diritti esercitabili dall'interessato;

Via G.Pascoli, 1 - 57033 Marciana Marina (LI) Tel. 0565.904490 - FAX 0565.904481 mail poliziamunicipale@comune.marcianamarina.li.it

e) termini di conservazione delle immagini registrate.

Detta informativa può essere reperita sul sito istituzionale del Titolare senza spese od oneri aggiuntivi a carico dell'interessato.

Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13 bis - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:

I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

II. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

III. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento, il giorno e l'ora in cui il richiedente potrebbe essere stato oggetto di ripresa. Qualora tali indicazioni manchino o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò deve essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione. Il responsabile del trattamento è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini dandone comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fissa il giorno l'ora ed il luogo in cui l'interessato possa visionare le immagini che lo riguardano. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica o posta elettronica certificata, al titolare o al responsabile, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

7. Deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).

8. La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato (art. 10, comma 5, del Codice).

9. In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (art. 7, comma 3, lett. a, del Codice); viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (art. 7, comma 3, lett. b, del Codice).

Articolo 13 bis - Sistemi integrati di videosorveglianza

1. Nell'ambito dei predetti trattamenti, sono individuabili le seguenti tipologie di sistemi integrati di videosorveglianza:

a) gestione coordinata di funzioni e servizi tramite condivisione, integrale o parziale, delle immagini riprese da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento, i quali utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche; in tale ipotesi, i singoli titolari possono trattare le immagini solo nei termini strettamente funzionali al perseguimento dei propri compiti istituzionali ed alle finalità chiaramente indicate nell'informativa, nel caso dei soggetti pubblici, ovvero alle sole finalità riportate nell'informativa, nel caso dei soggetti privati;

b) collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro unico" gestito da un soggetto terzo; tale soggetto terzo, designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 del Codice da parte di ogni singolo titolare, deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire, tuttavia, forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare;

c) sia nelle predette ipotesi, sia nei casi in cui l'attività di videosorveglianza venga effettuata da un solo titolare, si può anche attivare un collegamento dei sistemi di videosorveglianza con le sale o le centrali operative degli organi di polizia. L'attivazione del predetto collegamento deve essere reso noto agli interessati. A tal fine, il Garante ritiene che si possa utilizzare il modello semplificato d'informativa "minima" - indicante il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia (individuato ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Codice e riportato in fac-simile nell'allegato n. 2 al citato provvedimento del Garante), nell'ambito di un protocollo d'intesa sottoscritto innanzi al Prefetto. Tale collegamento deve essere altresì reso noto nell'ambito del testo completo di informativa reso eventualmente disponibile agli interessati.

2. Le modalità di trattamento sopra elencate richiedono l'adozione di specifiche misure di sicurezza ulteriori, nonché specifiche garanzie rispetto a quelle individuate nel punto 3.3.1 del citato provvedimento del Garante, quali:

a) adozione di sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici degli incaricati e delle operazioni compiute sulle immagini registrate, compresi i relativi riferimenti temporali, con conservazione per un periodo di tempo congruo all'esercizio dei doveri di verifica periodica dell'operato dei responsabili da parte del titolare, comunque non inferiore a sei mesi;

b) separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari;

c) l'utilizzo condiviso, in forma integrale o parziale, di sistemi di videosorveglianza tramite la medesima infrastruttura tecnologica deve essere configurato con modalità tali da permettere ad ogni singolo ente e, in taluni casi, anche alle diverse strutture organizzative dell'ente, l'accesso alle immagini solo nei termini strettamente funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, evitando di tracciare gli spostamenti degli interessati e di ricostruirne il percorso effettuato in aree che esulano dalla competenza territoriale dell'ente;

d) nei casi in cui un "centro unico" gestisca l'attività di videosorveglianza per conto di diversi soggetti pubblici, i dati personali raccolti dovranno essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta, in relazione alle competenze istituzionali della singola pubblica amministrazione fatto salvo i casi in cui siano sottoscritte unioni, convenzioni ovvero appunto protocolli d'intesa tra i differenti Enti.

3. Fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite sistemi integrati di videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti sopra individuati non siano integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare o, a maggior ragione, con riferimento a quei sistemi per i quali già il punto 3.2.1 del citato provvedimento del Garante la richiede (es. sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici o c.d. intelligenti, cioè in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli), il Titolare del trattamento è tenuto a richiedere una verifica preliminare al Garante.

Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 14 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10. 1 bis. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono trattati con piena assicurazione delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003 ed in particolare dall'All. B dello stesso decreto, così da ridurre al minimo rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

2. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile, in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati incaricati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;

b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, deve essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la

ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime operazioni di cancellazione o duplicazione;

c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche od organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

d) nel caso d'interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;

e) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;

2 bis. Nello specifico il trattamento di dati personali di cui al presente regolamento è consentito esclusivamente ai soggetti dotati di credenziali di autenticazione. Dette credenziali rispettano i seguenti principi:

a) Gli incaricati per effettuare il trattamento delle immagini devono superare apposita procedura di autenticazione.

b) Al fine di garantire l'identificazione dell'operatore, si precisa che le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo.

c) Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

d) La parola chiave prevista per accedere al sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri di cui uno speciale; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 3 mesi.

e) Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non sarà assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

f) Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

g) Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile l'ambiente dove sono visualizzabili le riprese in atto o le relative registrazioni.

h) Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

i) L'ingresso alla sala operativa ed ai locali ove risiedono gli apparati di archiviazione dei flussi video sono presidiati da sistemi di controllo degli accessi che consentono di abilitare solo il personale incaricato.

3. Gli apparati di archiviazione dei flussi video del sistema di videosorveglianza del Comune di Marciana Marina sono ubicati presso i locali di proprietà comunale in uso al Comando Polizia Municipale di Marciana Marina situati in Marciana Marina, Via G. Pascoli, 1 (salvo eventuali mutamenti ovvero ricollocamento degli uffici di Polizia Municipale che nel caso verranno comunicati tempestivamente agli organi competenti), che risultano protetti da idonei sistemi di sicurezza fisica in aggiunta ai sistemi di sicurezza logica applicati al sistema di videosorveglianza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice).

4. La piattaforma software di gestione dei dati (immagini) è anch'essa dotata di una funzionalità di controllo degli accessi mediante la creazione di account, con credenziali di autenticazione, a cui saranno abbinati diversi profili operativi differenziati per livelli di visibilità e trattamento delle immagini. La distribuzione delle credenziali e l'associazione con i diversi profili operativi agli operatori incaricati avviene secondo le indicazioni del Titolare al trattamento dei dati in base ai compiti attribuiti ad ognuno.

5. I sistemi di controllo fisico degli accessi ai locali ove sono situati gli apparati di archiviazione dei flussi video del sistema di videosorveglianza del Comune di Marciana Marina e della sala operativa e quelli di controllo logico ai sistemi software di gestione delle immagini devono essere dotati di una funzionalità di tracciamento degli accessi (log) che consentono al Titolare al trattamento dei dati di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).

6. I sistemi software di gestione delle immagini sono dotati di una funzionalità di cancellazione automatica delle registrazioni in modo da garantire un periodo di conservazione dei dati conforme alla disposizioni di legge.

7. La rete utilizzata per il trasporto dei flussi video è una rete proprietaria, chiusa, non interconnessa con altre reti private (rete interna dell'amministrazione comunale, ZTL o altro) o pubbliche (Internet). La trasmissione mediante una rete fibra ottica di telecomunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza viene effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza.

8. I soggetti preposti alle operazioni derivanti da esigenze di manutenzione potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini.
9. Il Responsabile del trattamento e gli incaricati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali della Centrale Operativa di controllo e dei locali dove sono custoditi gli apparati di archiviazione, le chiavi degli armadi per la conservazione

delle videocassette/cd o altro supporto informatico, le chiavi degli locali ove sono allocati gli apparati trasmissivi di telecomunicazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.
10. Per quanto concerne i dispositivi di cui ai precedenti art. 4 bis e 4 ter viene comunque garantita, per quanto tecnicamente possibile, l'osservanza dei principi di sicurezza logica e fisica richiamati nei precedenti commi.

Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali saranno distrutti ovvero conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 16 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali
1. I dati personali sono utilizzati nei limiti previsti dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni e del Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010.

Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 18 – Comunicazione
1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Marciana Marina a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi d'informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
4. A norma dell'Allegato B del Codice privacy, il titolare è obbligato a mettere in sicurezza i dati personali che comunica all'esterno. Per adempiere a tale principio il titolare ha adottato come procedura quella di far sottoscrivere delle dichiarazioni di riservatezza ai soggetti terzi che, in virtù delle funzioni svolte per il Comune, possono entrare in contatto anche in via indiretta ed incidentale coi dati ripresi dagli impianti di videosorveglianza.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela
1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

CAPO V MODIFICHE

Art. 20 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Copia del presente regolamento dovrà essere tenuto a disposizione del Garante per la protezione dei dati personali, presso il Comando di Polizia Municipale di Marciana Marina.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Gabriella Allori

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Massai

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 attesto che il documento che precede è copia conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria.

Marciana Marina, 24 aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), in data 24 aprile 2018 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Marciana Marina, 24 aprile 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonella Adriani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 24 aprile 2018 al .....ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000).

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, c. 4 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/2000, pubblicata all'Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ..... ed è divenuta esecutiva in pari data.

Marciana Marina, ...

IL SEGRETARIO COMUNALE